



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

P. IVA 00221900020

Regolamento Comunale per la disciplina della pubblicità esterna

Approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale n° 80 del 29.6.2011

TESTO CON MODIFICHE EVIDENZIATE

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

P. IVA 00221900020

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Indice

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

ARTICOLO 1 - OGGETTO DEL REGOLAMENTO

ARTICOLO 2 - AMBITO TERRITORIALE DI APPLICAZIONE E NORMATIVE DI RIFERIMENTO

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

ARTICOLO 3 - DISCIPLINA GENERALE

ARTICOLO 4 - TIPOLOGIA DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 5 - CARATTERISTICHE GENERALI, DIMENSIONI E POSIZIONAMENTO DEI MEZZI PUBBLICITARI

ARTICOLO 6 - CARATTERISTICHE SPECIFICHE DEI SINGOLI IMPIANTI PUBBLICITARI

ARTICOLO 7 - MEZZI PUBBLICITARI NON SOGGETTI AD AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 8 - DIVIETI DI INSTALLAZIONE

ARTICOLO 9 - DIVIETI DI EFFETTUAZIONE DI PUBBLICITÀ

CAPO III – PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL’AUTORIZZAZIONE

ARTICOLO 10 - PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

ARTICOLO 11 - RILASCIO AUTORIZZAZIONI-REVOCA

ARTICOLO 12 - TERMINE DI INSTALLAZIONE IMPIANTI PERMANENTI – REVOCA

ARTICOLO 13 - VARIAZIONE MESSAGGIO PUBBLICITARIO

ARTICOLO 14 - OBBLIGHI DEI SOGGETTI AUTORIZZATI

CAPO IV – SANZIONI

ARTICOLO 15 - VIGILANZA

ARTICOLO 16 - SANZIONI AMMINISTRATIVE

ARTICOLO 17 - SANZIONI SPECIALI

CAPO V – DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

ARTICOLO 18 - ENTRATA IN VIGORE

ARTICOLO 19 - ABROGAZIONI

ARTICOLO 20 - RINVIO

ARTICOLO 21 - PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE

MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE

P. IVA 00221900020

CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1

Oggetto del regolamento

1. Il presente Regolamento, adottato ai sensi e per gli effetti delle vigenti disposizioni legislative, stabilisce le modalità di effettuazione della pubblicità, e quant'altro richiesto dall'art. 3, comma 3, del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, anche mediante rinvio ad altri Regolamenti o strumenti di pianificazione comunali.

Articolo 2

Ambito territoriale di applicazione e normative di riferimento

1. Le disposizioni del presente Regolamento disciplinano l'effettuazione della pubblicità, di cui all'art. 1, su tutto il territorio del Comune di Biella, tenuto conto di quanto stabilito:

- a. dal Capo I del Decreto Legislativo 15 novembre 1993 n. 507, e successive modificazioni ed integrazioni;
- b. dall'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni;
- c. dal Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, emanato con Decreto Presidente della Repubblica n. 495 del 16.12.1992, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli da 47 a 59;
- d. dal Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della L. 6 luglio 2002, n. 137, di cui al Decreto Legislativo 22 gennaio 2004 n. 42, e successive modificazioni ed integrazioni, ed in particolare dagli articoli 134, 146, 153;
- e. dalla Legge 18 marzo 1959 n. 132 e s.m.i.;
- f. dalle altre norme che stabiliscono modalità, limitazioni e divieti per l'effettuazione, in determinati luoghi e su particolari immobili, di forme di pubblicità esterna.

2. Ai fini del presente Regolamento viene mantenuta la suddivisione del territorio del Comune di Biella nelle seguenti zone, all'interno del centro abitato delimitato, ai sensi dell'art. 4 del Nuovo Codice della Strada, dal Regolamento Urbanistico comunale, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 153 del 17.03.2009, classificate come segue:

- a. A1-Zone di attenzione: si definiscono zone di attenzione le zone facenti parte di insediamenti di antico impianto (oltre a quelle definite dal PRGC

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

come zone di mantenimento e riuso del tessuto edilizio esistente con valore documentario), parchi urbani, zone con destinazione ad attrezzature di pubblico interesse (istruzione, civile, culto) zone verdi e di rispetto ambientale.

- b. A2- Zone di attenzione attenuata: sono le zone di edilizia consolidata definite dal PRGC come zone di mantenimento, riuso ed adeguamento del tessuto edilizio esistente.
- c. A3-Zone a normativa parametrizzata: sono le zone destinate a nuovi complessi insediativi residenziali, misti, per il terziario (commercio, servizi, alberghi) nonché le zone degli insediamenti consolidati con destinazione produttiva, anche con caratteristiche commerciali e terziarie.

3. Al di fuori del centro abitato, si applicano le norme del Codice della Strada.

CAPO II - DISCIPLINA DELLA PUBBLICITÀ

Articolo 3

Disciplina generale

1. Nell'installazione degli impianti e degli altri mezzi pubblicitari e nell'effettuazione delle altre forme di pubblicità e propaganda, devono essere osservate le norme stabilite dalle Leggi, dal presente Regolamento e dagli altri Regolamenti comunali, nonché dalle prescrizioni previste nelle autorizzazioni concesse dalle autorità competenti.

2. In conformità a quanto dispone la Legge n. 132/1959, è riservato allo Stato il diritto di esercitare la pubblicità sui beni demaniali e patrimoniali affidati alle Ferrovie dello Stato, anche quando la pubblicità stessa sia visibile o percepibile da aree e strade comunali, provinciali e statali, nonché su veicoli di proprietà privata circolanti sulle linee ferroviarie.

3. Gli impianti ed i mezzi pubblicitari non autorizzati preventivamente, o comunque installati in violazione delle disposizioni di cui al comma 1) devono essere rimossi, in conformità a quanto previsto dall'art. 24 del D.Lgs. n. 507/1993 e dall'art. 16 del presente Regolamento.

4. Le altre forme pubblicitarie non autorizzate preventivamente, o comunque effettuate in violazione delle disposizioni di cui al comma 1), devono cessare immediatamente dopo la diffida, verbale o scritta, degli agenti di Polizia Locale, nonché delle altre forze di Polizia.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Articolo 4

Tipologia dei mezzi pubblicitari

1. Ai fini del presente Regolamento i mezzi pubblicitari sono classificati, in funzione della durata del periodo di esposizione, come segue:

- a. Temporanei: sono i mezzi esplicitamente finalizzati all'esposizione di pubblicità relazionata a speciali eventi di durata limitata quali manifestazioni, spettacoli, mostre, fiere, vendite, locazioni, offerte promozionali. I mezzi di pubblicità temporanea commerciale su suolo pubblico sono ammessi per la durata di giorni 30 (trenta), senza possibilità di rinnovo prima del decorrere di altri 30 (trenta) giorni. Possono essere collocati, oltre che nelle posizioni previste, anche nelle immediate vicinanze dei luoghi di esercizio o manifestazioni cui si riferiscono. I mezzi di pubblicità temporanea commerciale collocati nelle postazioni previste dal presente Regolamento alla scheda 3 sono rinnovabili salvo sia pervenuta richiesta da operatore diverso entro 10 (dieci) giorni dalla scadenza. Qualora si riferiscano a manifestazioni, ne è consentita l'esposizione per i 15 giorni precedenti, per tutta la durata della manifestazione e per le 24 ore successive al termine della stessa. Per manifestazioni ed eventi di particolare rilevanza e durata o comunque eccezionali, l'esposizione è consentita dai tre mesi precedenti l'inizio della manifestazione stessa. I mezzi di pubblicità temporanea commerciale collocati su proprietà privata di pertinenza del richiedente sono ammessi, ad eccezione della Zona A1, per la durata massima di un anno, con possibilità di rinnovo. Devono essere riferiti all'attività del richiedente e avere una dimensione massima di mq. 18, e comunque non superare il 20 % della superficie relativa di pertinenza. Sugli impianti destinati alla pubblicità istituzionale è consentita la presenza di pubblicità commerciale dei relativi sponsor nel limite del venti per cento dell'intera superficie.
- b. Permanenti: sono i mezzi pubblicitari vincolati solidamente al suolo o a strutture in elevazione, destinati a costituire supporto duraturo per l'esposizione di messaggi pubblicitari. Tali mezzi sono ammessi per la durata di 3 anni, rinnovabili previa domanda del richiedente.

2. I mezzi pubblicitari, oggetto del presente Regolamento, vengono ulteriormente classificati in funzione della modalità di effettuazione della pubblicità, secondo il D.Lgs. n. 507/1993, in:

- a. pubblicità ordinaria;
- b. pubblicità effettuata con veicoli;
- c. pubblicità effettuata con pannelli luminosi o proiezioni;
- d. pubblicità varia.



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

3. La pubblicità ordinaria è effettuata mediante cartelli, locandine, stendardi e con manifesti.

Per le definizioni si fa riferimento a quelle effettuate dall'art. 47 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada, intendendosi compresi negli "altri mezzi pubblicitari" i "segni orizzontali reclamistici" ed esclusi gli "striscioni" disciplinati dalle norme del presente Regolamento relative alla "pubblicità varia".

4. La pubblicità effettuata con veicoli è distinta come di seguito indicato:

- a. pubblicità visiva effettuata per conto proprio od altrui all'interno ed all'esterno di veicoli di uso pubblico di seguito definita "pubblicità ordinaria con veicoli";
- b. pubblicità effettuata per conto proprio su veicoli di proprietà dell'impresa o adibiti ai trasporti per suo conto, compresi i veicoli circolanti con rimorchio, di seguito definita "pubblicità con veicoli dell'impresa";
- c. pubblicità effettuata per mezzo dei veicoli di cui all'art. 54, lett. g del D.Lgs. 285/92 e art. 203, comma 11, lett. q del DPR 495/92.

5. La pubblicità con pannelli luminosi è effettuata con insegne, pannelli, monitor od altre analoghe strutture caratterizzate dall'impiego di diodi luminosi, lampadine e simili mediante controllo elettronico, elettromeccanico o comunque programmato in modo da garantire la variabilità del messaggio. Il tempo di permanenza minimo delle immagini slide dovrà essere non inferiore a tre secondi. Nessun impianto potrà avere luce intermittente, né di colore rosso o verde in misura superiore al cinquanta per cento, né di intensità luminosa superiore a 150 watt per metro quadrato, o che comunque provochi abbagliamento. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari luminosi devono avere una sagoma regolare che in ogni caso non può essere quella di disco o triangolo. La croce rossa luminosa è consentita esclusivamente per indicare ambulatori e posti di pronto soccorso. E' compresa fra la "pubblicità con proiezioni" la pubblicità realizzata in luoghi pubblici o aperti al pubblico attraverso diapositive, proiezioni luminose o cinematografiche effettuate su schermi, pareti riflettenti o pavimentazione stradale.

6. La pubblicità varia comprende:

- a. la pubblicità effettuata mediante striscioni;
- b. la pubblicità effettuata mediante bandiere;
- c. la pubblicità effettuata sul territorio del Comune da aeromobili mediante scritte, striscioni, definita "pubblicità da aeromobili";
- d. la pubblicità temporanea effettuata con palloni frenati o simili, definita "pubblicità con palloni frenati";



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

- e. la pubblicità temporanea effettuata mediante persone, anche su trampoli, circolanti con cartelli, definita "pubblicità in forma ambulante".

Articolo 5

Caratteristiche generali, dimensioni e posizionamento dei mezzi pubblicitari

1. Le caratteristiche dei mezzi pubblicitari dovranno rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada, di cui al Decreto Legislativo 30 aprile 1992 n. 285, e successive modificazioni ed integrazioni, nonché le norme di attuazione contenute nel relativo Regolamento di esecuzione.
2. Particolare attenzione dovrà essere posta in modo che i cartelli e gli altri mezzi pubblicitari:
 - a. abbiano sagoma regolare, che in ogni caso non sia quella di disco o triangolo al fine di non generare confusione con la segnaletica stradale;
 - b. nell'uso dei colori, in particolar modo del rosso e del verde e del loro abbinamento, non ingenerino confusione con la segnaletica stradale creando pericolo alla circolazione, specialmente in corrispondenza ed in prossimità delle intersezioni.
3. Le caratteristiche costruttive, le dimensioni, le distanze ed i materiali dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari sono disciplinate anche dalle relative schede tecniche in allegato, che costituiscono parte integrante del presente Regolamento. In ogni caso non possono superare la superficie di mq. 18 ciascuno, all'interno del centro abitato; fuori del centro abitato, non devono superare la superficie massima di mq. 6.
4. I cartelli e gli altri mezzi pubblicitari devono, in ogni caso, essere realizzati nelle loro parti strutturali con materiali non deperibili e resistenti agli agenti atmosferici.
5. Le strutture di sostegno e di fondazione devono essere calcolate per resistere alla spinta del vento, saldamente realizzate ed ancorate, sia globalmente che nei singoli elementi.
6. La superficie massima destinata a nuovi impianti permanenti da collocarsi su suolo pubblico è fissata in mq. 200.
7. Nuovi impianti di pubblicità, temporanei o permanenti, da collocarsi su proprietà privata, compresi prospetti di edifici, potranno essere di volta in volta autorizzati, nel rispetto delle norme stabilite dal presente Regolamento, avuto particolare riguardo all'impatto ambientale e viabilistico.
8. Il posizionamento dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari fuori dal centro abitato deve essere effettuato nel rispetto delle distanze minime, nonché dei divieti, di cui all'art. 23 del Nuovo Codice della Strada, ed agli articoli 51 e 52 del relativo Regolamento di esecuzione.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

9. Nel centro abitato l'occupazione di marciapiedi da parte di cartelli o altri mezzi pubblicitari può essere consentita fino ad un massimo della metà della loro larghezza, purché in adiacenza ai fabbricati e purché rimanga una zona libera per la circolazione dei pedoni larga non meno di metri 2.

10. Il Comune si riserva la facoltà, limitatamente agli impianti di tipo permanente da posizionare su suolo pubblico, di richiedere una cimasa o comunque uno spazio riportante la scritta "Benvenuti a Biella", secondo le prescrizioni tecniche contenute nelle relative autorizzazioni.

Articolo 6

Caratteristiche specifiche dei singoli impianti pubblicitari

1. Cartello: si definisce "cartello" un elemento mono o bifacciale vincolato al suolo da idonea struttura di sostegno, che prevede l'esposizione del messaggio pubblicitario direttamente o con sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili. Deve rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. E' finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali. Può avere carattere permanente o temporaneo.

2. Palina stradale: si definisce "palina stradale" il cartello temporaneo, di dimensione non superiore ad 1 mq., destinato alla collocazione sul ciglio stradale. E' finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali o istituzionali. Deve rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate, dove sono indicate anche le postazioni appositamente individuate sul territorio e le relative quantità.

3. Striscione: si definisce "striscione" un elemento bidimensionale, situato trasversalmente su vie o piazze, o in aderenza a edifici e/o cantieri, sostenuto unicamente da cavi, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privi di rigidità propria, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta, realizzato in modo tale da resistere opportunamente alla forza del vento. Deve rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. E' finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali. Deve avere carattere temporaneo. Quando va installato trasversalmente all'asse stradale utilizzando gli appositi sostegni nelle posizioni previste non necessita di autorizzazione, essendo sufficiente prenotare gli spazi presso la Concessionaria del Servizio di Pubbliche Affissioni.

4. Gonfalone-Stendardo: si definisce "gonfalone-stendardo" un elemento bidimensionale, realizzato con materiali di qualsiasi natura, privo di rigidità propria, mancante di una superficie d'appoggio e comunque non aderente ad essa, eventualmente luminoso ma esclusivamente per luce indiretta. Deve

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITA' ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. E' finalizzato alla diffusione di messaggi istituzionali. Deve avere carattere temporaneo.

5. Bandiera: Si definisce "bandiera" un elemento bidimensionale di stoffa o altro idoneo materiale fissato ad un asta rigida ma privo di rigidità propria. Deve rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. E' finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali o istituzionali. Può avere carattere temporaneo o permanente.

6. Poster: si definisce "poster" un elemento bidimensionale di profondità massima 30 cm. realizzato in materiale di qualsiasi natura, vincolato completamente in aderenza a strutture edificate in elevazione, finalizzato alla diffusione del messaggio pubblicitario direttamente, o eventualmente mediante sovrapposizione di altri elementi, quali manifesti o simili. Deve rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. E' finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali. Deve avere carattere permanente.

7. bacheca: si definisce "bacheca" una chiusura con vetri anche con struttura propria. E' finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali, posti al suo interno. Deve avere carattere permanente. Bacheche di nuova realizzazione sono collocabili limitatamente alle pertinenze del richiedente. Dimensione massima: mq. 3.

8. Totem: si definisce "totem" un elemento tridimensionale multifacciale, vincolato al suolo con idonea struttura, finalizzato alla diffusione di messaggi pubblicitari, direttamente senza sovrapposizione di altri elementi come manifesti e simili. Deve rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. E' finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali. Può avere carattere permanente o temporaneo.

9. Impianti pubblicitari di servizio: si definiscono "impianti pubblicitari di servizio" i manufatti aventi quale scopo primario un servizio di pubblica utilità nell'ambito dell'arredo urbano e stradale (fermate autobus, pensiline, cestini, panchine, fioriere, orologi, getta rifiuti, portabici, monitor ecc.) recante uno spazio pubblicitario. Rientrano tra gli impianti pubblicitari di servizio manufatti finalizzati a contenere uno spazio pubblicitario in cambio del finanziamento della manutenzione, o di altre forme di intervento economico, di aree pubbliche. I relativi progetti dovranno contenere una proposta di convenzione da approvare contestualmente. Devono avere carattere permanente.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

10. Pubblicità orizzontale: si definisce “pubblicità orizzontale” la riproduzione sulla superficie stradale, con pellicole adesive rimovibili, di scritte in caratteri alfanumerici, di simboli e di marchi, finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali, in occasione di manifestazioni sportive e/o culturali su strada. Deve avere carattere temporaneo.

11. Impianto a messaggio mobile: si definisce “impianto a messaggio mobile” un elemento mono o bifacciale assimilabile ad un cartello per caratteristiche strutturali e formali, anche vincolato a strutture verticali senza sostegni propri, idoneo all’esposizione di messaggi pubblicitari variabili (prismi rotanti o altri) eventualmente luminoso o illuminato. Deve rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. E’ finalizzato alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali. Deve avere carattere permanente.

12. Cartelli e mezzi pubblicitari da installarsi all’interno delle stazioni di servizio e delle aree di parcheggio asservite a grandi strutture di vendita: i cartelli e i mezzi pubblicitari potranno essere collocati nelle stazioni di servizio e nelle aree di parcheggio direttamente limitrofe alle attività commerciali. La loro superficie complessiva non può superare il 3% delle aree occupate dalle stazioni di servizio o dalle aree di parcheggio quando risulti finalizzata alla diffusione di messaggi commerciali non inerenti la specifica attività di distribuzione di carburanti o commerciale. Possono avere carattere permanente o temporaneo.

13. Cartelli ubicazionali /frecce: si definiscono ‘cartelli ubicazionali o frecce’ quelli recanti l’indicazione della direzione e del verso dell’itinerario adducevole al luogo di esercizio. Devono rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. Sono finalizzati alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali. Devono avere carattere permanente.

14. Impianti relativi a sport e manifestazioni:

- a. Impianti istituzionali temporanei riferiti a manifestazioni, posizionabili nell’ambito area della manifestazione e limitatamente alla durata della stessa, sulla base di progetti da valutarsi di volta in volta. Sono finalizzati alla diffusione di messaggi istituzionali. Devono avere carattere temporaneo.
- b. Impianti temporanei anche commerciali riferiti a manifestazioni da valutarsi di volta in volta, posizionabili nell’ambito area della manifestazione e limitatamente alla durata della stessa, sulla base di progetti da valutarsi di volta in volta. Sono finalizzati alla diffusione di messaggi legati allo svolgimento della relativa manifestazione. Devono avere carattere temporaneo.



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

- c. Cartelli e mezzi pubblicitari temporanei o permanenti da installarsi nell'ambito dell'area esterna di impianti sportivi pubblici, anche in gestione privata, riferiti a sponsor delle relative società sportive. In caso di c.d. "maxischermi", gli stessi possono trasmettere pubblicità commerciale diversa, a condizione che almeno il venticinque per cento degli spazi sia dedicato al Comune di Biella per proprie comunicazioni istituzionali.

15. Impianti legati all'edilizia

- a. Impianti pubblicitari di cantiere: si definiscono impianti pubblicitari di cantiere i cartelli o gli striscioni monofacciali finalizzati a reclamizzare l'attività svolta nel cantiere stesso, ed i materiali e marchi del materiale utilizzato, in presenza di pratica edilizia licenziata dal Comune. Devono rispondere alle caratteristiche tecniche dettagliatamente riportate nelle schede allegate. Devono avere carattere temporaneo e possono essere autorizzati per l'intera durata dei lavori.
- b. Impianti a copertura di ponteggi oltre quelli di cui alla lettera a.. Potranno essere autorizzati sulla base di progetti da valutarsi di volta in volta. Sono finalizzati alla diffusione di messaggi commerciali privati o istituzionali. Devono avere carattere temporaneo legato alla durata dei lavori autorizzati nel cantiere.
- c. Impianti di ponteggio: identificano la proprietà dei ponteggi edili in uso a terzi, in quanto marchio integrante, nella misura di uno per ponteggio autorizzato. Posizionamento in aderenza al ponteggio. Dimensione massima: mq. 1.
- d. Cartelli e striscioni relativi alla vendita o locazione di singoli immobili o aree: sono finalizzati alla pubblicizzazione della vendita o locazione di immobili, parti di essi o aree. Devono avere carattere temporaneo. Potranno essere autorizzati in aderenza alla parte interessata dell'immobile per la superficie massima di 18 metri quadri. Si potrà derogare solo in casi motivati dalla distanza dalla strada o dall'altezza in caso di edificio. In particolari casi, da valutarsi di volta in volta, se la posizione dell'immobile o area da reclamizzare risultasse particolarmente svantaggiata (ad es. posta al fondo di strada senza uscita), si potrà autorizzare una posizione diversa, rispettando il principio della maggior vicinanza possibile. Durata massima: sei mesi rinnovabili a richiesta.

Articolo 7

Mezzi pubblicitari non soggetti ad autorizzazione

1. Non sono soggetti ad autorizzazione, nel rispetto degli obblighi di legge relativi al pagamento dell'imposta sulla pubblicità:



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

- a. cartelli o tabelle installati all'interno dei cantieri la cui esposizione sia obbligatoria per disposizione di legge o regolamenti;
- b. le pubblicità effettuate direttamente dal Comune, anche in deroga alle norme del presente Regolamento, purché nel rispetto della sicurezza della circolazione stradale e della incolumità pubblica; è comunque sempre dovuta la preventiva comunicazione al Comando di Polizia Locale;
- c. targhe professionali, targhe con nomi di condomini, sedi di associazioni e fondazioni o altri enti, sedi di attività commerciali, purché le dimensioni non superino singolarmente la superficie di 0,25 mq., siano collocate in aderenza al fabbricato unicamente al piano terra, in prossimità dell'ingresso dell'edificio o alla recinzione. Nel caso siano più di una, dovranno risultare in un unico porta targhe;
- d. lampioncini o simili, con scritte o marchi pubblicitari, qualora gli stessi siano ad uso esclusivo per l'illuminazione dell'area dove è svolta l'attività e la superficie pubblicitaria per singolo oggetto non superi 0,25 mq. di superficie;
- e. impianti temporanei indicanti "vendesi-affittasi", purché di superficie non superiore a 0,25 mq. e collocati su serrande, cancellate, porte, vetrine, balconi o comunque nelle pertinenze dell'immobile o area cui si riferiscono;
- f. la pubblicità all'interno di vetrine, quando inerente all'attività svolta nei locali;
- g. la pubblicità, escluse le insegne di esercizio, relativa ai giornali ed alle pubblicazioni periodiche, se esposte sulle sole facciate esterne delle edicole o su appositi sostegni nelle immediate pertinenze delle stesse;
- h. i cartelli collocati all'interno delle aree di servizio riportanti i prezzi dei carburanti e degli altri articoli inerenti all'attività;
- i. targhe, insegne ed altri, mezzi pubblicitari in materia di sanità, ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n°175:
- l. i listini prezzi dei pubblici esercizi di cui alle lettere a), b), c), e d) dell'art. 5 della Legge 287/91, con la mera indicazione dell'esercizio a cui si riferiscono e posizionati esclusivamente nelle aree di proprietà o all'interno di quelle concesse in plateatico, ad eccezione dei "listini prezzi" che pubblicizzano prodotti posti in vendita che potranno comunque essere autorizzati, se richiesto, purché di dimensione massima di 0,5 mq. per facciata e mantenuti in forma mobile, all'interno dei plateatici assegnati o delle aree in proprietà.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Articolo 8

Divieti di installazione

1. Nell'ambito ed in prossimità dei beni ambientali, indicati nell'art. 138 del D.Lgs. n. 490/1999, è vietato e non può essere autorizzato il collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari, se non previa autorizzazione dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli od altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito ed in prossimità dei beni sopra indicati, previo parere favorevole dell'autorità



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

competente alla tutela dei suddetti beni sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

2. Sugli edifici e nei luoghi di interesse storico e artistico, su statue, monumenti, fontane monumentali, mura e porte della città, sui muri di cinta e nelle zone di rispetto dei cimiteri, sugli edifici adibiti a sede di ospedali e di luoghi di culto, o in prossimità di tali edifici o luoghi, è vietato collocare o affiggere cartelli o altri mezzi di pubblicità. Può essere rilasciata autorizzazione per la collocazione di cartelli o altri mezzi pubblicitari lungo le strade situate nell'ambito o in prossimità di edifici o luoghi di interesse storico e artistico, previo parere favorevole dell'autorità competente alla tutela dei suddetti beni sulla compatibilità della collocazione o della tipologia del mezzo con l'aspetto, il decoro ed il pubblico godimento degli edifici o dei luoghi soggetti a tutela.

3. Nelle località di cui al comma 1. e sul percorso d'immediato accesso agli edifici ed opere di cui al cpv. 2 può essere autorizzata l'installazione, con idonee modalità di inserimento ambientale, dei segnali di localizzazione, turistici e di informazione, di cui agli articoli 131, 134, 135 e 136 del D.P.R. n. 495/1992.

4. Oltre che nei casi indicati al comma 2., la collocazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari è vietata nelle Vie e Piazze di interesse storico o architettonico.

5. In ogni caso e' vietata l'installazione di cartelli ed altri mezzi pubblicitari non espressamente autorizzati ai sensi del presente Regolamento, ad eccezione di quanto previsto al precedente art. 7.

Articolo 9

Divieti di effettuazione pubblicità

1. Lungo le strade ed in vista di esse, all'interno e fuori dei centri abitati, è vietata la pubblicità effettuata mediante la sosta dei veicoli di cui all'art. 54 lettera g del D. Lgs. 285/92 e art. 203 comma 11, lettera q del D.P.R. n° 495/92. Su detti veicoli in sosta la pubblicità dovrà essere rimossa ovvero coperta in modo tale che sia privata di efficacia.

2. All'interno e fuori dal centro abitato del Comune di Biella é vietata l'effettuazione di pubblicità mediante volantinaggio avente finalità commerciali con qualsiasi modalità su aree pubbliche o private ad uso pubblico.

3. E' altresì vietata l'effettuazione di pubblicità mediante:

- a. distribuzione di materiale pubblicitario (volantini, pieghevoli ecc.) con apposizione su veicoli in sosta.
- b. organizzazione o commissione di campagne pubblicitarie con finalità commerciali che utilizzino strumenti di diffusione che determinano direttamente o indirettamente l'insudiciamento del suolo pubblico con volantini o simili.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITA' ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

c. affissione di volantini pubblicitari, manifesti ecc. ad eccezione degli spazi specificamente destinati a tale scopo.

4. Alle forme di pubblicità vietate dalla lettera a. del comma 3. si applicano i provvedimenti e le sanzioni specifici di cui all'art. 15 del presente Regolamento.

5. All'interno del centro abitato è vietata la pubblicità fonica, ad eccezione della pubblicità elettorale per la quale si applicano le disposizioni dell'articolo 7 della legge 24 aprile 1975, n° 130.

6. E' vietata la pubblicità effettuata su vetrine di attività non in esercizio.

CAPO III - PROCEDURE PER IL RILASCIO DELL'AUTORIZZAZIONE

Articolo 10

Presentazione della domanda

1. La domanda per l'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento, dovrà pervenire al Comune di Biella Ufficio Protocollo via Battistero 4, redatta in forma libera ovvero utilizzando la modulistica appositamente predisposta. Andrà presentata in bollo se relativa a pubblicità commerciale, in carta libera negli altri casi.

2. La modulistica indica la documentazione tecnica e amministrativa di supporto da allegare alla domanda in relazione alle differenti tipologie di mezzi pubblicitari; in ogni caso andrà allegato un bozzetto del messaggio da esporre, riportante le quote relative all'impianto.

3. Relativamente agli impianti di tipo permanente, andranno inoltre sempre allegati:

- a. un progetto quotato in scala dell'impianto, completo delle viste dello stesso, riportante l'indicazione dei materiali utilizzati e di relativa planimetria indicante il sito di installazione, comprensiva di rilievo fotografico del contesto urbano adiacente e di fotomontaggio;
- b. una dichiarazione resa dal soggetto interessato con la quale si attesti che il manufatto che si intende collocare è stato calcolato e realizzato e sarà posto in opera, tenendo conto della natura del terreno e della spinta del vento, in modo da garantirne la stabilità;
- c. certificazione di conformità alla normativa vigente in caso di impianti pubblicitari che utilizzino circuiti elettrici.

4. La domanda dovrà contenere l'accettazione, in maniera esplicita, del Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale al momento vigente; l'accettazione di detto Codice è condizione necessaria per il rilascio dell'autorizzazione ad effettuare qualsiasi forma di pubblicità prevista nel presente Regolamento.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

5. Il Comandante della Polizia Locale é responsabile del procedimento finalizzato al rilascio dell'autorizzazione necessaria per l'installazione dei mezzi pubblicitari. Le domande vengono istruite per ordine di presentazione.

Art. 11

Rilascio Autorizzazione - Revoca

1. Entro 30 giorni dalla data del timbro di protocollo della domanda il responsabile del procedimento, ove l'istanza risulti irregolare o incompleta, può richiedere l'integrazione degli atti o dei documenti necessari ai fini istruttori con comunicazione diretta all'interessato.
2. L'istanza si intende rinunciata se, trascorso un periodo di 60 giorni dalla comunicazione, non siano pervenute le integrazioni richieste. E' ammessa comunque la presentazione di nuova istanza.
3. In base all'istruttoria tecnico-amministrativa e riscontrata la presenza delle condizioni prescritte, il Dirigente competente rilascia il provvedimento amministrativo entro 30 gg. dalla data del timbro del protocollo apposto sull'istanza o sulle eventuali integrazioni, previo parere dell'Ufficio Tecnico Comunale in caso di impianti permanenti.
4. Le autorizzazioni si intendono, in ogni caso, accordate fatti salvi i diritti dei terzi e le competenze di altri enti o uffici.
5. Il Comune ha facoltà di revocare o modificare l'autorizzazione in qualsiasi momento, per motivi di pubblico interesse, senza corrispondere alcun indennizzo. In tal caso il Comune può chiedere il ripristino dello stato dei luoghi indicandone il termine e, in caso di inosservanza, procedere direttamente con addebito delle spese sostenute.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITA' ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

Art. 12

Termine di installazione impianti permanenti - Revoca

1. Il provvedimento di autorizzazione fissa in 90 giorni, dalla data di comunicazione dell'atto autorizzativo, il termine ultimo per l'installazione di impianti pubblicitari permanenti. Qualora il Comune accerti la mancata installazione dell'impianto entro il suddetto termine l'autorizzazione verrà revocata.

Art. 13

Variazione messaggio pubblicitario



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it

1. Il titolare dell'autorizzazione per impianti permanenti, ad esclusione di quelli a messaggio variabile, qualora intenda variare il messaggio pubblicitario, decorsi almeno tre mesi dall'installazione, deve farne domanda, allegando il bozzetto del nuovo messaggio. L'autorizzazione viene rilasciata entro i successivi 15 gg. dalla richiesta di variazione, decorsi i quali il richiedente è in ogni caso da considerarsi autorizzato.

Articolo 14

Obblighi dei soggetti autorizzati

1. E' fatto obbligo ai soggetti autorizzati al collocamento di cartelli ed altri mezzi pubblicitari di:

- a. osservare le prescrizioni della normativa vigente e, in particolare, il Nuovo Codice della Strada e il relativo Regolamento di attuazione, nonché il presente Regolamento;
- b. verificare periodicamente il buono stato di conservazione dei cartelli e degli altri mezzi pubblicitari e delle loro strutture di sostegno;
- c. effettuare tutti gli interventi necessari al loro buon mantenimento;
- d. adempiere nei tempi richiesti a tutte le prescrizioni impartite dal Comune, anche successivamente all'autorizzazione per intervenute e motivate esigenze;
- e. provvedere a sue spese alla rimozione in ogni caso in cui venga meno il titolo autorizzatorio, ovvero vengano meno le condizioni di sicurezza, previste all'atto dell'installazione, o di motivata richiesta del Comune; la rimozione deve essere effettuata entro 48 ore dal venire meno del titolo o dalla richiesta del Comune, e comunque senza ritardo per ragioni di sicurezza. In caso di inadempienza, l'Amministrazione Comunale procederà d'ufficio alla rimozione, con oneri a carico dei responsabili, **fatta salva la sanzione di cui al successivo art.16, comma 2.**

2. Su ogni cartello o mezzo pubblicitario permanente deve essere applicata la targhetta prescritta dall'art. 55 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del Nuovo Codice della Strada.

CAPO IV - SANZIONI

Articolo 15

Vigilanza



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

1. Il Comune vigila, per mezzo della Polizia Locale, del Concessionario del servizio Pubblicità ed Affissioni e di altri eventuali servizi o uffici individuati da successivi provvedimenti dei competenti Organi Comunali per la definizione delle procedure e/o di organizzazione, sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione della pubblicità.

2. Il Comune trasmette all'Istituto dell'Autodisciplina Pubblicitaria (IAP), anche su segnalazione dei cittadini che dovranno pervenire all'Ufficio Relazioni con il Pubblico, le comunicazioni pubblicitarie e le affissioni pubbliche ritenute lesive dei principi contenuti nel Codice di Autodisciplina della Comunicazione Commerciale, al fine della valutazione da parte dello IAP.

Articolo 16

Sanzioni amministrative

1. Le violazioni delle disposizioni di cui al presente Regolamento comportano sanzioni amministrative, per la cui applicazione si osservano le norme contenute nella Legge 24 novembre 1981 n. 689, e successive modificazioni ed integrazioni, senza pregiudizio delle sanzioni tributarie e delle procedure per l'applicazione delle medesime, in caso di violazione degli obblighi tributari.

2. Al di fuori della violazione prevista dal successivo art. 17, in caso di violazioni delle norme del presente Regolamento e di quelle contenute nei provvedimenti relativi all'installazione degli impianti, si applica la sanzione amministrativa da Euro 103,00 a Euro 1032,00, ai sensi del combinato disposto dell'art. 24, comma 2, del D.Lgs. n. 507/1993, e dell'art. 51 del D.Lgs. n. 213/1998.

3. Oltre all'applicazione della sanzione amministrativa, il Comune ordina la rimozione del mezzo pubblicitario abusivo da effettuarsi:

- entro 10 giorni dalla data di contestazione o notifica del rapporto in caso di impianto di tipo permanente
- entro 48 ore dalla data di contestazione o notifica del rapporto in caso di impianto di tipo temporaneo

4. Decorsi i termini di cui al comma 3., il Dirigente competente dispone, con ordinanza, la rimozione d'ufficio avvalendosi della Polizia Locale e/o di servizio convenzionato con il Comune di Biella. **Nel caso dell'omessa rimozione del mezzo pubblicitario ritenuto lesivo dallo IAP, l'importo della sanzione pecuniaria per la violazione prevista dall'articolo 14, comma 1, lettera e) sarà devoluta all'Assessorato alle pari opportunità per le finalità ad esso connesse.**

5. E' sempre disposta con ordinanza del Dirigente competente la rimozione immediata degli impianti che costituiscano pericolo all'incolumità pubblica.

6. I mezzi pubblicitari esposti abusivamente o che costituiscano pericolo possono, una volta eseguita la rimozione, essere sottoposti a sequestro a garanzia del pagamento delle spese di rimozione, nonché dell'imposta, compresi interessi e sanzioni.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

7. Gli interessati possono ottenere la restituzione del materiale, previo versamento delle spese di rimozione sostenute dal Comune.

8. Indipendentemente dalla procedura di rimozione degli impianti, nonché dell'applicazione delle sanzioni amministrative, il Comune, anche tramite il Concessionario del servizio Pubblicità ed Affissioni, può effettuare la copertura immediata della pubblicità abusiva, in modo che sia priva di efficacia pubblicitaria, ovvero la rimozione delle affissioni abusive.

Articolo 17 **Sanzioni speciali**

1. Chiunque effettui volantinaggio avente finalità commerciali effettuato con qualsiasi modalità (distribuzione a mano, apposizione su veicoli in sosta, lancio, affissione ecc.) su aree pubbliche o private ad uso pubblico è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da Euro 25,00 ad Euro 150,00.

CAPO V - DISPOSIZIONI TRANSITORIE E FINALI

Articolo 18 **Entrata in vigore**

1. Il presente Regolamento entra in vigore ad intervenuta esecutività della Deliberazione del Consiglio Comunale che lo approva.

Articolo 19 **Abrogazioni**

1. A partire dall'entrata in vigore del presente Regolamento, cessa di avere efficacia il Regolamento comunale per la disciplina dell'installazione dei mezzi pubblicitari, approvato con Deliberazione del Consiglio comunale n. 209 del 3.11.1997 e successive modifiche ed integrazioni, nonché ogni altra norma prevista da Regolamenti Comunali in contrasto con il nuovo Regolamento.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it



CITTÀ
di BIELLA

MEDAGLIA D'ORO
AL VALORE MILITARE
MEDAGLIA D'ARGENTO
AL MERITO CIVILE
P. IVA 00221900020

2. E' abrogato l'articolo 50 del Regolamento Comunale per la gestione dei rifiuti urbani, approvato con Delibera di C.C. n° 79 del 27.05.2002.

Articolo 20

Rinvio

1. Per tutto quanto non espressamente contenuto nel presente Regolamento, ed in particolare per la parte cartografica relativa alle zonizzazioni, si fa rinvio al Piano della Pubblicità approvato con Delibera del Consiglio Comunale n° 209 del 3.11.1997.

Articolo 21

Pubblicità del Regolamento

1. Copia del presente Regolamento, a norma dell'art. 22 della Legge 7 agosto 1990, n° 241 e s.m.i., sarà tenuta a disposizione del pubblico perché ne possa prendere visione in qualsiasi momento.
2. Copia dello stesso sarà altresì pubblicata sul sito internet del Comune.

SETTORE SICUREZZA E
ATTIVITÀ ECONOMICHE

Palazzo Pella
Via Tripoli, 48
Biella - C.A.P. 13900

Dirigente del Settore
Dr. Massimo MIGLIORINI

Telefono
+39 015 3507228 - 230

Fax:
+39 015 3507409

E-mail:
pmunicipale@comune.biella.it

Sito:
www.comune.biella.it